

COMUNE DI ROGNO
PROVINCIA DI BERGAMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

***Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.07 del 07/02/2002***

Art. 1 Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 2 Informazioni al contribuente

1. L'amministrazione Comunale garantisce adeguata informazione ai contribuenti in ordine agli adempimenti e agli atti adottati in materia di tributi locali. L'informazione è fornita con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alle scadenze che il contribuente deve rispettare. Il responsabile del tributo interessato organizza le iniziative idonee per la migliore diffusione delle informazioni.

Art. 3 Conoscenza degli atti

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente mediante autocertificazione.
2. L'emissione di avvisi di liquidazione, nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o comunicazione avente il medesimo valore, deve essere preceduta da una richiesta di chiarimenti al contribuente con invito a produrre eventuale documentazione mancante entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si

applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Art. 4 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'ente devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
2. Se nella motivazione si fa riferimento a un atto che non sia conosciuto o in possesso del contribuente, questo atto deve essere allegato all'atto che lo richiama. In alternativa deve essere riprodotta nella motivazione la parte essenziale dell'atto richiamato o allegata copia.
3. Gli atti dell'ente devono indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato; il responsabile del procedimento; il funzionario comunale che può riesaminare l'atto in sede di autotutela; le modalità per proporre ricorso avverso l'atto.

Art. 5 Errori del contribuente

1. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorchè successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune;
2. Non si procede all'irrogazione della sanzione tributaria:
 - 1.1 quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma, testimoniate da interpretazioni difformi, da giurisprudenza non univocamente consolidata, da precedenti indicazioni formalmente fornite ai contribuenti dagli organi della pubblica amministrazione;
 - 1.2 a fronte di violazioni meramente formali senza debito d'imposta. Si considerano tali le violazioni senza debito d'imposta che non costituiscono ostacolo all'azione di verifica e di accertamento dell'ente o che non derivino da obblighi di dichiarazione in capo al contribuente.

Art. 6 Diritto di interpello

1. Il Comune garantisce il diritto di interpello secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 11 della legge 212/2000.

2. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Le istanze pervenute dai contribuenti sono protocollate all'atto del ricevimento. Nel caso di consegna diretta il Comune rilascia ricevuta di presentazione. Le istanze sono inviate al responsabile del tributo, che predispone la risposta entro 60 gg. dal ricevimento. Copia dell'istanza e della risposta sono trasmesse al segretario dell'ente e all'organo di revisione per eventuali rilievi e osservazioni da comunicare entro 30 gg. per iscritto. La risposta definitiva dell'istanza è inviata al contribuente mediante notifica diretta ovvero plico raccomandato a/r entro 120 gg. dal ricevimento.
3. La risposta viene inviata al contribuente anche nel caso in cui consista:
 - nell'indicazione che il quesito deve essere formulato ad altra amministrazione competente in materia;
 - nell'indicazione che non sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni oggetto dell'istanza.
4. La risposta del funzionario responsabile del tributo vincola l'Ente con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro 120 gg. dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Per le questioni di massima complessità il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 7 Organi indiretti

1. I principi della legge 212/2000 devono essere rispettati anche dagli incaricati esterni delle operazioni di riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi comunali.